CONDIZIONI CONTRATTUALI

*eventuale* CUP

# NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

* 1. dalle presenti condizioni contrattuali e dalla documentazione relativa al presente affidamento;
  2. dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (il “Codice dei contratti pubblici”);
  3. dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022;
  4. dalla Legge n.113 del 2021, di conversione del D.L. 80/2021;
  5. dalla Legge 29 Luglio n. 108/2021 di conversione del D. L. 77/2021;
  6. dal Regolamento (UE) 2021/241
  7. dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. n. 76/2020;
  8. dalla Legge 14 Giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. n. 32/2019;
  9. dal D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
  10. dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
  11. dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'INFN, adottato dal Consiglio Direttivo dell’INFN con deliberazione n. 12562 del 26 novembre 2012;
  12. dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
  13. dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
  14. dalle norme in materia di Amministrazione del Patrimonio e Contabilità di Stato;
  15. dal Codice Civile.

# VALIDITA’ DELL’OFFERTA

Il preventivo dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg

# GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 53, comma 4 d.lgs 36/2023, in casi debitamente motivati (*cfr*. art. 117, comma 14 d.lgs 36/2023), è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Al di là dei casi indicati, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una “garanzia definitiva” nella misura del 5% dell’importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’art. 106, comma 2, d.lgs 36/2023.

L’importo della garanzia è ridotto in tutte le ipotesi previste dall’art. 106, comma 8, del d.lgs.

n. 36/2023.

L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.

# ASSICURAZIONE R.C. A CARICO DELL’APPALTATORE *(eventuale ma opportuno per attività di posa in opera)*

L’Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo anche dei propri dipendenti che cagioni danni all’INFN, al personale INFN, a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti o conseguenti. A tal fine l’appaltatore si impegna a stipulare la relativa polizza.

1. **DURATA**

Il Contratto avrà durata *triennale / ………………* con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

# CORRISPETTIVO

# L’INFN corrisponderà all’impresa l’ammontare netto contrattuale. L’IVA, nella misura di legge sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall’art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

# MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

L’INFN, ai sensi dell’art 120, commi 1 e 3 del D. lgs. n. 36/2023 e s. m. i. può ammettere variazioni al contratto, in aumento o in diminuzione; nel caso in cui la variazione sia fino alla concorrenza massima di un quinto del corrispettivo contrattuale, ai sensi del comma 9 dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023. l’Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si impegna ad eseguire, mediante atto di sottomissione delle modifiche richieste dal RUP/DEC/DL ed adeguatamente motivate, le prestazioni alle stesse condizioni del contratto principale. Oltre tale limite l’Impresa ha facoltà di risolvere il contratto.

1. **OPZIONE DI PROROGA** *(eventuale, ove opportuno)*

Ai sensi dell’art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, l’INFN si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga del contratto. In tal caso l’Impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’INFN.

1. **TERMINI DI CONSEGNA** *(per le forniture)* **/ ESECUZIONE PRESTAZIONE** *(per servizi/lavori)*

La fornitura dovrà essere consegnata o il servizio prestato secondo i tempi e le modalità indicate nella documentazione del procedimento. I lavori dovranno essere svolti secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto.

# SUBAPPALTO

L’Impresa potrà subappaltare le prestazioni contrattuali dietro autorizzazione dell’INFN, e in conformità all’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, solo se lo avrà dichiarato in sede di preventivo.

In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura/del servizio unitamente alle dichiarazioni del subappaltatore attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e l’assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 97 *(l’art. 97 è eventuale, in caso di operatore economico avente forma di consorzio di cui al comma 3)* e 98 del d.lgs. n. 36/2023.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati dall’appaltatore che è obbligato a trasmettere alla Sezione INFN di \_\_\_\_\_\_\_ / ai Laboratori Nazionali INFN di \_\_\_\_\_\_\_\_, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate.

L’affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I subappaltatori dovranno altresì rispettare gli obblighi previsti dalla normativa in tema di PNRR, così come previsto nella richiesta di offerta.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda all’art.119 del d.lgs. n. 36/2023.

# DIVIETO CESSIONE CONTRATTO

È fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

# OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’Impresa si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nella documentazione di gara e impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti relativi al presente affidamento.

L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.

L’Impresa si impegna a eseguire tutte le attività di cui alla documentazione del procedimento secondo le modalità e le tempistiche ivi riportate.

L’Impresa si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’Impresa si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e Collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale INFN. Nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l’INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L’Impresa si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16-*ter* del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l’obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento.

# SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE

L’Impresa, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

1. **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il controllo della regolare esecuzione di tutte le prestazioni eseguite rispetto a quanto pattuito sarà effettuata dal RUP, in ossequio a quanto previsto dell’art.50, comma 7 del d.lgs. n.36/2023 e dell’art.38 dell’allegato II.14, con i criteri stabiliti *(se indicati)* nel Capitolato Tecnico *(o diversa denominazione).*

Il certificato di regolare esecuzione sarà rilasciato a cura del RUP non oltre \_\_\_\_\_\_\_*(N.B.: al massimo tre mesi)* dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

# FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio **GFR2HU**.

Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Impresa si obbliga, *(****eventuale****:* anche nei confronti di eventuali subcontraenti, subappaltatori), a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto pena la risoluzione del contratto.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica d’ufficio della regolarità contributiva dell’Impresa nonché, alle verifiche previste dall’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., da parte dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall’adozione di ogni S.A.L. (stato avanzamento fornitura/servizi). L’Impresa sarà autorizzata per iscritto da parte del Responsabile Unico del Progetto, ad emettere fattura in formato elettronico.

Il pagamento finale (dell’ultimo SAL) o il pagamento in unica soluzione (tipicamente per le forniture di beni), avverrà a seguito del certificato di regolare esecuzione previsto dall’art.14 delle presenti condizioni contrattuali.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l’Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i..

Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa. Si applica il meccanismo dello split payment ex art. 17-*ter* D.P.R. 622/1972 (art. 1 D.L. n. 50/2017).

L’Impresa si obbliga a comunicare tempestivamente all’INFN le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l’INFN, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

1. **REVISIONE DEI PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio (o in alternativa dei beni) superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza \_\_\_\_\_\_\_ (indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice).

1. **PENALI**

In caso di mancato o inesatto o ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, sarà applicata una penale ai sensi dell’art.126 comma 1 d.lgs 36/2023 pari al ‰ *(scegliere un importo compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille)* dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ed in base all’entità delle conseguenze con un massimo del 10%, secondo quanto indicato nella documentazione del presente procedimento. La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l’ammontare delle penali raggiunge l’importo della garanzia fideiussoria definitiva.

# RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l’INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata A/R, o con altro strumento di trasmissione unilaterale e recettizio, con un preavviso di 20 (venti) giorni.

Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell’INFN al risarcimento di eventuali danni e all’incameramento della garanzia definitiva.

L’INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto senza limiti di tempo, qualora si verifichino una delle condizioni previste nell’art. 122, commi 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 36/2023.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Nei casi di risoluzione previsti nel comma 1, lett. c) e d), commi 2,3 e 4 si applica quanto disposto dall’art. 122, comma 6 del d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 123, comma 1 del d.lgs. 36/2023, INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento mediante una formale comunicazione all’appaltatore e con un preavviso di almeno 20 giorni.

In caso di recesso all’appaltatore spetterà il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino in caso di servizi e forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, sei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell’allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

1. **GARANZIA** *(Nota per la stazione appaltante: solo per forniture e per i materiali utilizzati nell’espletamento dell’appalto)*

Per i beni oggetto del contratto, in base agli artt. 1490 e 1495 del c.c., l’appaltatore dovrà fornire idonea garanzia, non inferiore a 12 mesi dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità, e si impegna a sostituire a sua cura e spese quelle parti della fornitura che, per difetto di lavorazione e/o qualità di materiale, risultassero non idonee o difettose, nonché ad effettuare tutte le prestazioni conseguenti.

# ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

La funzione di Responsabile Unico del Progetto è affidata al Sig/Dott. ………….………

…………………………….…., dipendente dell’INFN presso il *Laboratorio Nazionale di Legnaro*.

1. **COMPOSIZIONE SOCIETARIA:**

L'Impresa si obbliga a comunicare all'INFN le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della presentazione dell’offerta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 187/1991. L’inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall’INFN.

# FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

# TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno raccolti e trattati conformemente al regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente ai fini del presente procedimento e secondo quanto indicato nell’informativa disponibile al seguente link: <https://www.ac.infn.it/informative_privacy.html>

Titolare del Trattamento:

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

E-mail: [presidenza@presid.infn.it](mailto:presidenza@presid.infn.it)

Responsabile della Protezione dei Dati:

E-mail: [dpo@infn.it](mailto:dpo@infn.it)

1. **RISERVATEZZA** (*eventuale, ove opportuno)*

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN.

1. **SPESE CONTRATTUALI:** *(eventuale per contratti superiori ad €40.00,00 fuori MEPA)*

L’impresa assolve, ai sensi dell’art. 18, comma 10 d.lgs. 36/2023, all’imposta di bollo una tantum al momento della stipula del contratto ed in proporzione al valore dello stesso, calcolato sulla base degli importi contenuti nell’allegato I.4 del decreto legislativo citato.

Il Contratto è stipulato nella forma della scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i..; le relative spese relative alla registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il Responsabile Unico del Progetto